

ESTRATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELIBERA N. 20/2024

(dal verbale 6 del 22 maggio 2024)

Oggi, 22 Maggio 2024 alle ore 9.30 a seguito di convocazione prot. digitale n. 6903/2024 del 20/05/2024 si è riunito il Consiglio Accademico in seduta ordinaria per discutere i sotto elencati punti iscritti all'ordine del giorno:

- 1. Modifiche al Regolamento Didattico nota Mur 9166 del 13/05/2024;
- 2. Regolamento tasse e contributi aa 24/25;
- 3. Varie ed eventuali

risultano presenti:

N.	Nominativi	Componente C.a.	Presenti
1	Cristina Francucci	Presidente	Si
2	Babini Paola	Docente	No
3	Bentini Mariarita	Docente	Si
4	Coluccio Caterina	Docente	Si
5	Fornaroli Enrico	Docente	Si
6	Lorenzetti Carmen	Docente	Si
7	Palazzolo Salvatore	Docente	No
8	Panzetta Alfonso	Docente	Si
9	Rivalta Davide	Docente	Si
10	Roversi Monaco Camilla	Docente	Si
11	Spadoni Silvia	Docente	Si
12	Maiandi Stefano	Studente	No
13	Mussari Agnese	Studente	Si
Totale presenti			10

Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Modifiche al Regolamento Didattico nota Mur 9166 del 13/05/2024

 ОМ	15519	.
 $\boldsymbol{\omega}_{IVII}$,

Il Consiglio Accademico all'unanimità dei presenti:

Vista la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale i Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;



Visto il D.P.R., n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette con particolare riferimento agli articoli 3 e 14;

Visto l'articolo 8, comma 3 lett. d), del predetto D.P.R. n°132/2003 che prevede la competenza del Consiglio Accademia a deliberare l'adozione del Regolamento Didattico;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Bologna approvato con Decreto Direttoriale del 19 marzo 2004, n. 49 con particolare riferimento all'articolo 13;

Visto il D.P.R. 08/07/2005 n. 212, concernente il Regolamento per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale a norma dell'articolo 2 della Legge 21/12/1999 n. 508;

Visto in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto regolamento il quale prevede che l'offerta formativa delle Istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole individuate, in prima applicazione, nella tabella A allegata allo stesso Regolamento;

Visto il Decreto Ministeriale 23 novembre 2009, n.158 relativo applicazione art.6 - comma 3 - del D.M. 8 luglio 2005, n. 212 con il quale è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo di ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di Belle Arti, ed in particolare per lezione teoriche da 6 a 9 attività teorico-pratiche da 10 a 15 e attività di laboratorio da 20 a 30;

Visto il Decreto Ministeriale D.M. 3 luglio 2009, n.89 concernente settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti;

Visto il Decreto Ministeriale 30 settembre 2009, n.123 concernente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

Visto il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di Bologna approvato con D.D.G n. 2967 del 19/12/2013;

Considerato che l'art. 2, comma 5, della L. 21 dicembre 1999 n. 508 come modificato dall'art. 3, comma 10, del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, prevede che le Istituzioni AFAM possano attivare corsi di Dottorato di Ricerca;

Visto il DM 470 del 21 febbraio 2024 concernente "Decreto di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)";

Considerato che il Ministero dell'Università e della Ricerca, con nota n. 9166 del 13/05/2024, impartisce disposizioni per l'adozione di un procedimento "semplificato" di adeguamento dei regolamenti didattici delle Istituzioni AFAM con particolare riferimento all'introduzione dei dottorati di ricerca in apposita sezione;

Ritenuto di dover proporre l'approvazione delle modifiche al Regolamento Didattico approvato con D.D. n. 2967 del 19/12/2013, uniformandosi alle disposizioni ministeriali impartite;

DELIBERA 20/2024

Art. 1) di approvare le modifiche al Regolamento Didattico Generale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Art. 2) di attestare che le modifiche apportate al Regolamento Didattico riguardano solo ed esclusivamente i punti indicati nella nota 9166 del 13/05/2024 relativi all'apposita sezione sui dottorati di ricerca;



Art. 3) di trasmettere, attraverso la piattaforma CINECA dedicata, la presente delibera per la relativa approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.

OMISSIS
La seduta online è tolta alle ore 10.30.
Letto firmato e sottoscritto
La Direttrice (Prof.ssa Cristina Francucci)

Allegato: Testo Regolamento Didattico modificato

Regolamento Didattico Generale

(approvato con D.D. 19 dicembre 2013, n. 2967)

(modifiche apportate con Delibera del Consiglio Accademico n. 20 del 22/5/2024)

.....OMISSIS......

Art. 9 - Corsi Dottorato di ricerca D.M. n.470 del 21/02/2024

- 1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Accademia, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Sono attivati, in via sperimentale, si sensi dell'Art. 5 del DPR 2012/2005 con Decreto del Ministro.
- 2. L'istituzione da parte dell'Accademia dei Corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate in conformità alla normativa vigente.
- 3. I dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Istituzione possono essere istituiti, alle condizioni previste dal regolamento di Istituzione, anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello italiane e straniere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. Essi sono disciplinati da apposito regolamento.
- 4. Per essere ammessi ad un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del Diploma Accademico di 2° livello o della Laurea magistrale conseguita entro un numero di Classi di Corsi di studi precisato dal regolamento del Corso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai Corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di Diplomi o di Lauree conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione della legge di riforma 508/99 e 509/99.
- 5. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata ai sensi della normativa vigente e dal Regolamento di Istituzione.
- 6. Il numero di diplomati da ammettere a ciascun corso di dottorato di ricerca e l'ammontare e il numero, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con decreti direttoriali, acquisito il parere del CA e del CDA.
- 7. L'Istituzione può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di dottorato di ricerca congiunti o Corsi di dottorato di ricerca internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca possono essere definite dai relativi regolamenti, anche in deroga al precedente comma 6, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
- 8. La denominazione dei Corsi di dottorato di ricerca, la loro articolazione didattica comprensiva dell'eventuale previsione di diversi curricula, sono disciplinate dal loro Regolamento.

 La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.
- 9. Parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di dottorato di ricerca può essere svolta anche all'estero, presso Accademia estere, Università o istituti equiparati, anche nell'ambito dei programmi europei ed internazionali di mobilità studentesca, ed essere riconosciute



come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.

- 10. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.
 - Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.
 - In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.
- 11. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.

Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

12. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.

A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.

I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

13. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa). Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

14. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono



ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi (per l'Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche,1 dottorando)che partecipano (che partecipa) alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

.....OMISSIS......